

Modifica del Regolamento dell'Operazione a Premio "ECCELLENZA GARANTITA 3 ANNI - ASCIUGATRICI "

Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 e dell'art. 11 del regolamento dell'Operazione comunica a tutti i Destinatari le modifiche al Regolamento dovute all'estensione della durata dell'Operazione – dapprima valida sino al 31 Dicembre 2013 - ed ora estesa sino al 31 Marzo 2014.

A fronte dell'estensione del periodo promozionale si prevede di assegnare ulteriori 50 Premi, pertanto, si è reso necessario l'aggiornamento del Montepremi.

Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo del Regolamento è modificato.

MODIFICHE

ART. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 26 Settembre 2013 al 31 Marzo 2014.

ART. 8 PREMI E CAUZIONE

Il premio consiste nell'estensione gratuita del normale periodo di garanzia convenzionale riconosciuta da Samsung sul prodotto promozionato da due (2) anni a tre 3 anni dalla data di acquisto (di seguito anche "**Estensione di Garanzia**").

Il valore di ciascun premio è di € **29,00** IVA inclusa).

Si prevede di erogare sino a n. **100** premi.

Articolo IX. MONTEPREMI

Il valore complessivo dei premi stimato è pari ad € **2.900,00**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come segue: **20 %** del valore complessivo stimato dei Premi.

A QUESTO PUNTO, SI RIPORTA PER RAGIONI DI CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO CON LA MODIFICA DI CUI SOPRA

REGOLAMENTO INTEGRALE OPERAZIONE A PREMIO "ECCELLENZA GARANTITA 3 ANNI - ASCIUGATRICI"

Promosso da **Samsung Electronics Italia S.p.A.**, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via C. Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (di seguito il "**Soggetto Promotore**"), secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.

Articolo I. Denominazione della manifestazione

"Eccellenza Garantita 3 anni - asciugatrici".

Articolo II. Tipologia

Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.

Articolo III. Soggetto delegato

ID Time S.r.l., con sede a Sesto San Giovanni in Via Monte Grappa n.180.

Articolo IV. Periodo di Svolgimento

Dal 26 Settembre al 31 Marzo 2014.

Articolo V. Ambito territoriale

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

Articolo VI. Destinatari

Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano acquistato un Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento presso i punti vendita aderenti che esporranno il materiale pubblicitario relativo alla presente Operazione a Premio. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente operazione gli acquisti fatti on line.

La partecipazione al Concorso è gratuita, esclusi i costi di invio del fax e/o di connessione alla rete internet per l'invio della copia della prova di acquisto ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.

Articolo VII. Prodotti promozionati

Le asciugatrici a marchio Samsung modello: DV80F5E5HGW/ET, DV90F5E6HGW/ET ("Prodotti Promozionati").

Articolo VIII. Premi

Il premio consiste nell'estensione gratuita del normale periodo di garanzia convenzionale riconosciuta da Samsung sul prodotto promozionato da due (2) anni a tre 3 anni dalla data di acquisto (di seguito anche "**Estensione di Garanzia**").

Il valore di ciascun premio è di € **29,00** IVA inclusa).

Si prevede di erogare sino a n. **100** premi.

Articolo IX. MONTEPREMI

Il valore complessivo dei premi stimato è pari ad € **2.900,00**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come segue: **20 %** del valore complessivo stimato dei Premi.

Articolo X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Tutti i Destinatari che nel Periodo di Svolgimento avranno acquistato un Prodotto Promozionato avranno diritto all'estensione gratuita del normale periodo di garanzia convenzionale riconosciuta da Samsung sul Prodotto Promozionato da due (2) anni a tre (3) anni **dalla data di acquisto**.

Il destinatario dovrà attivare l'estensione di garanzia compilando il modulo (il "**Modulo**") che troverà disponibile presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario relativo ai Prodotti Promozionati e/o scaricabile su internet al sito **www.samsung.it/extragaranzia**, in tutti i campi contrassegnati con l'asterisco, e inviandolo

via via e-mail all'indirizzo e-mail sei.promoWG@partner.samsung.com entro **15 giorni** dalla data di acquisto, unitamente alla copia della prova di acquisto (scontrino, bolla o fattura di vendita) con la chiara indicazione del modello acquistato e della data d'acquisto.

Il destinatario riceverà **entro 90 giorni** dall'invio del Modulo debitamente compilato e della copia della prova d'acquisto conferma per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nel Modulo, circa la corretta attivazione dell'Estensione di Garanzia.

Tale messaggio di conferma dovrà essere esibito durante il periodo di validità dell'Estensione di Garanzia, ogniqualvolta il destinatario richiederà un intervento in garanzia sul Prodotto Promozionato acquistato.

L'invio di Moduli non debitamente compilati in tutte le parti ovvero nei quali non sarà prestato il consenso al trattamento dei dati personali ovvero oltre il termine di 15 giorni dalla data di acquisto del Prodotto Promozionato ovvero il mancato invio della copia della prova di acquisto non permetterà di attivare l'Estensione di Garanzia.

Articolo XI. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio per giusta causa, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Articolo XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL' OPERAZIONE

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/extragaranzia e, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata dell'Operazione e per i 12 mesi successivi.

Articolo XIV. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL' OPERAZIONE

La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso i volantini cartacei, il sito internet www.samsung.it/extragaranzia, i siti ufficiali dei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario avente ad oggetto la promozione dell'Operazione.

Articolo XV. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell'imposta, ovvero al versamento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell'IVA.

Articolo XVI. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003.

I Destinatari per richiedere il Premio messo in palio nell'ambito della presente Operazione dovranno espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell'informativa privacy che sarà riportata sul Modulo per la richiesta del Premio. I dati dei Destinatari saranno trattati da Samsung

Electronics Italia S.p.A. che li tratterà in qualità di titolare trattamento, nonché dal soggetto Delegato, deputato agli adempimenti burocratico amministrativi e da Sykes Enterprises Eastern Europe S.r.l., deputato alla raccolta e gestione dei Moduli, in qualità di Responsabili del Trattamento.

Articolo XVII. DICHIARAZIONI

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il Destinatario l'accettazione espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Il soggetto promotore si impegna al versamento dell'IRPEF, al termine dell'Operazione, nella misura di legge. Il soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d'ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell'IRPEF, come previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.